

ALLEGATO 4

Beni

Il presente Accordo disciplina gli appalti pubblici conclusi per tutti i beni acquistati dai committenti di cui agli Allegati 1 – 3, salvo che l'Accordo non disponga altrimenti.

Elenco dei materiali per la difesa e la sicurezza disciplinati dall'Accordo¹

Per gli appalti conclusi dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport² e da altri enti responsabili della difesa e della sicurezza, quali l'Amministrazione federale delle dogane per quando riguarda l'equipaggiamento delle guardie di confine e dei doganieri, i seguenti beni non sono disciplinati dall'Accordo:

Capitolo 25:

Sale; zolfo; terre e pietre; gessi; calce e cementi

Capitolo 26:

Minerali, scorie e ceneri

Capitolo 27:

Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali

Capitolo 28:

Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi

Capitolo 29:

Prodotti chimici organici

Capitolo 30:

Prodotti farmaceutici

Capitolo 31:

Concimi

Capitolo 32:

Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri

Capitolo 33:

Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta preparati e preparazioni cosmetiche

Capitolo 34:

Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso

Capitolo 35:

Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi

Capitolo 36:

Polveri e esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili

¹ Le voci di tariffa indicate dalla Svizzera sono quelle del Sistema armonizzato come definito dalla Convenzione internazionale del 14 giugno 1983 sul sistema armonizzato e di codificazione delle merci. Tale Convenzione è entrata in vigore in Svizzera il 1° gennaio 1988 (RS 0.632.11).

² Ad eccezione dell'Ufficio federale di topografia (swisstopo) e dell'Ufficio federale dello sport (UFSPD).

Capitolo 37:
Prodotti per la fotografia o per la cinematografia

Capitolo 38:
Prodotti vari delle industrie chimiche

Capitolo 39:
Materie plastiche e lavori di tali materie

Capitolo 40:
Gomma e lavori di gomma

Capitolo 41:
Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio

Capitolo 42:
Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e contenitori simili; lavori di budella

Capitolo 43:
Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali

Capitolo 44:
Legno, carbone di legna e lavori di legno

Capitolo 45:
Sughero e lavori di sughero

Capitolo 46:
Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio

Capitolo 47:
Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti) ; carta e sue applicazioni

Capitolo 48:
Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone

Capitolo 49:
Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani

Capitolo 50:
Seta

Capitolo 51:
Lana, peli fini o grossolani; filati e tessuti di crine

Capitolo 52:
Cotone

Capitolo 53:
Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta

Capitolo 54:
Filamenti sintetici o artificiali, ad eccezione di:

5407: Tessuti di filati di filamenti sintetici

5408: Tessuti di filati di filamenti artificiali

Capitolo 55:

Fibre sintetiche o artificiali discontinue, ad eccezione di:

5511- 5516: Filati e tessuti di fibre sintetiche o artificiali discontinue

Capitolo 56:

Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, ad eccezione di:

5608: Reti a maglie annodate, in pezza o in pezzi, ottenute con spago, corde o funi; reti confezionate per la pesca e altre reti confezionate, di materie tessili

Capitolo 57:

Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili

Capitolo 58:

Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami

Capitolo 60:

Stoffe a maglia

Capitolo 61:

Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia

Capitolo 62:

Indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia

Capitolo 63:

Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci

Capitolo 64:

Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti

Capitolo 65:

Cappelli, copricapo e altre acconciature; loro parti

Capitolo 66:

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti

Capitolo 67:

Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

Capitolo 68:

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili

Capitolo 69:

Prodotti ceramici

Capitolo 70:

Vetro e lavori di vetro

Capitolo 71:

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, placcati o doppiati di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete

Capitolo 72:

Ghisa, ferro e acciaio

Capitolo 73:

Lavori di ghisa, ferro o acciaio

Capitolo 74:

Rame e lavori di rame

Capitolo 75:

Nichel e lavori di nichel

Capitolo 76:

Alluminio e lavori di alluminio

Capitolo 78:

Piombo e lavori di piombo

Capitolo 79:

Zinco e lavori di zinco

Capitolo 80:

Stagno e lavori di stagno

Capitolo 81:

Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie

Capitolo 82:

Utensili e utensileria, oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti, di metalli comuni

Capitolo 83:

Lavori diversi di metalli comuni

Capitolo 84:

Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi, ad eccezione di:

84.71: Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove

Capitolo 85:

Macchine, apparecchi e materiale elettrici e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono in televisione; parti e accessori di detti apparecchi, di cui unicamente:

85.10: Rasoi, tosatrici e apparecchi per la depilazione, ecc.

85.16: Scaldacqua e scaldatori a immersione, elettrici, ecc.

85.37: Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti, ecc.

85.38: Parti destinate agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537, ecc.

85.39: Lampade e tubi elettrici a incandescenza, ecc.

85.40: Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, ecc.

Capitolo 86:

Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione

Capitolo 87:

Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli e altri veicoli terrestri, loro parti e accessori, ad eccezione di:

87.05: Autoveicoli per usi speciali (per esempio, carro-attrezzi, gru-automobili, autopompe, autocarri betoniera, autospazzatrici, veicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche), ecc.

87.08: Parti e accessori di autoveicoli delle voci da 87.01 a 87.05, ecc.

87.10: Carri da combattimento e autoblindate, anche armati; loro parti, ecc.

Capitolo 89:

Navigazione marittima o fluviale

Capitolo 90:

Strumenti e apparecchi di ottica, per fotografia o per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici; parti e accessori di questi strumenti o apparecchi, ad eccezione di:

9014: Bussole, comprese quelle di navigazione, ecc.

9015: Strumenti e apparecchi di geodesia, topografia, ecc.

9027: Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche, ecc.

9030: Oscilloscopi, ecc.

Capitolo 91:

Orologeria

Capitolo 92:

Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti

Capitolo 94:

Mobili; mobili medico-chirurgici; articoli da letto e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate

Capitolo 95:

Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti e accessori

Capitolo 96:

Lavori diversi

Capitolo 97:

Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

ALLEGATO 5

Prestazioni di servizio

Sono disciplinati le seguenti prestazioni di servizio che figurano nella Classificazione per settore dei servizi riprodotta nel documento MTN.GNS/W/120:

Oggetto	Numero di riferimento CPC prov. (Classificazione centrale dei prodotti provvisoria)
Servizi di riparazione e manutenzione	6112, 6122, 633, 886
Servizi alberghieri e altri servizi di alloggio analoghi	641
Servizi di ristorazione e di mescolta di bevande	642, 643
Servizi di trasporto terrestre, inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere ad esclusione del trasporto di posta	712 (salvo 71235) 7512, 87304
Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta	73 (salvo 7321)
Trasporto di posta per via terrestre (esclusi i servizi di trasporto ferroviario) e aerea	71235, 7321
Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici	7471
Servizi di telecomunicazione	752
Servizi finanziari:	parte di 81
a) servizi assicurativi	812, 814
b) Servizi bancari e finanziari*	
Servizi immobiliari forniti su base forfettaria o contrattuale	822
Servizi di leasing o di noleggio di macchinari e attrezzature, senza operatore	83106-83109
Servizi di leasing o di noleggio di beni per uso personale e domestico	parte di 832
Servizi informatici ed affini	84
Servizi di consulenza in materia di diritto del Paese di origine e di diritto internazionale pubblico	parte di 861

* Ad esclusione dei contratti dei servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali.

Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili	862
Servizi di consulenza fiscale	863
Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica	864
Servizi di consulenza gestionale e affini	865, 866**
Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi	867
Servizi pubblicitari	871
Servizi di pulizia degli edifici e servizi di gestione delle proprietà immobiliari	874, 82201-82206
Servizi di imballaggio	876
Servizi di consulenza relativi alla silvicoltura	parte di 8814
Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o contratto	88442
Eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi	94

Note relative all'Allegato 5

1. Senza pregiudizio degli impegni presi dalla Svizzera nell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) dell'OMC, gli impegni riguardanti il settore dei servizi presi nel quadro del presente accordo sono soggetti alle limitazioni e alle condizioni concernenti l'accesso ai mercati e il trattamento nazionale specificate nella lista degli impegni della Svizzera nel GATS.
2. La Svizzera non estende il beneficio delle disposizioni del presente Accordo ai servizi e agli offerenti di prestazioni di servizio delle Parti che non includono, nei propri elenchi, appalti di prestazioni di servizio conclusi dai committenti di cui agli Allegati 1 - 3 fino a quando non avrà appurato che le Parti interessate garantiscono alle imprese svizzere un accesso equivalente ed effettivo agli appalti in questione.
3. Il presente Accordo non disciplina gli appalti finalizzati all'acquisto, allo sviluppo, alla produzione o alla coproduzione di elementi di programmi da parte di organi di radiodiffusione e agli appalti concernenti i tempi di diffusione

** Ad esclusione dei servizi di arbitrato e di conciliazione.

ALLEGATO 6

Commesse edili

Definizione:

Un contratto di commessa edile è un contratto che ha come obiettivo la realizzazione mediante qualsiasi mezzo di lavori di costruzione di opere edili o d'ingegneria civile, in base alla Divisione 51 della Classificazione centrale dei prodotti (CPC) delle Nazioni Unite;

Elenco di tutte le prestazioni di servizio di cui alla divisione 51 della CPC:

Lavori di preparazione dei siti e cantieri edili	511
Lavori di costruzione di edifici	512
Lavori di costruzione d'opere d'ingegneria civile	513
Montaggio e installazione di opere prefabbricate	514
Lavori svolti da imprese edili specializzate	515
Lavori di posa d'impianti	516
Lavori di finitura degli edifici	517
Altre prestazioni di servizio	518

Nota relativa all'Allegato 6

1. Senza pregiudizio degli impegni presi dalla Svizzera nell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) dell'OMC, gli impegni riguardanti il settore dei servizi presi nel quadro del presente accordo sono soggetti alle limitazioni e alle condizioni concernenti l'accesso ai mercati e il trattamento nazionale specificate nella lista degli impegni della Svizzera nel GATS.

2. La Svizzera non estende il beneficio delle disposizioni del presente Accordo alle prestazioni di servizio e agli offerenti di prestazioni di servizio delle Parti che non includono, nei propri elenchi, appalti di prestazioni di servizio conclusi dai committenti di cui agli Allegati 1 - 3 fino a quando non avrà appurato che le Parti interessate garantiscono alle imprese svizzere un accesso equivalente ed effettivo agli appalti in questione.